



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Corso di formazione in Arbitrato

Arbitrato societario

Vittorio Allavena

Avvocato – Partner di BonelliErede

Inquadramento

Attività devolvibile agli arbitri

- Solo giudizio di cognizione
- Non volontaria giurisdizione
- Non esecuzione forzata
- Non cautelare (salvo sospensione delibere)

Fonte della deroga

- Solo clausola compromissoria statutaria
- Non compromesso
- Non clausole compromissorie in patti parasociali o negozi di trasferimento partecipazioni

Tipologia di arbitrato

- Arbitrato rituale
- Arbitrato irrituale. All'arbitrato irrituale gli art. 34 ss. d.lgs. n. 5/03 si applicano in quanto compatibili

Tipo e nazionalità delle società

Tipo

Solo società commerciali (soc. Capitali, coop., s.n.c., s.a.s.)

Escluse società semplice e società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Nazionalità

Solo società soggette al diritto italiano (limitatamente ad arbitrati con sede in Italia)

Ambito soggettivo di applicazione

Sono vincolati dalla clausola compromissoria:

Società

Soci (anche fondatori o nuovi soci)

Soci la cui qualità è oggetto di controversia

Socio occulto

Amministratori, sindaci, liquidatori

- la clausola è vincolante dal momento dell' accettazione dell'incarico
- la clausola deve espressamente contemplare le controversie che li riguardano
- l'adesione non deve essere necessariamente scritta o espressa
- dubbi di legittimità costituzionale in dottrina

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 34, co. 1

Controversie che abbiano ad oggetto **diritti disponibili** relativi al rapporto sociale

Art. 34, co. 4

Controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti

Art. 34, co. 5


Esclusione delle controversie in cui è obbligatorio l'intervento del PM

Art. 35, co. 5 e 36, co. 1

Controversie aventi ad oggetto «la validità di delibere assembleari»

Ambito oggettivo di applicazione

La compromettibilità delle impugnative di delibere assembleari



La giurisprudenza, valutando la **titolarità** degli interessi coinvolti nel contenuto della delibera, considera **non arbitrabili** le controversie derivanti da delibere assembleari relative a:

- approvazione bilancio (Cass., n. 4335/2022; Cass., n. 17950/2015; Cass., n. 22715/2014; Trib. Bari, n. 1547/2017)
- scioglimento della società (Cass., n. 13031/2014; Trib. Salerno, 12.04.2007; Trib. Napoli, 26.03.2003)
- controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale per violazione delle norme di cui all'art. 2446 c.c. (Cass., n. 4335/2022; Cass., n. 14665/2019)

Rapporto tra arbitrato societario e arbitrato di diritto comune

Applicabilità artt. 806 ss. c.p.c.

Si applicano se non derogati dagli artt. 34-37, D. Lgs, 5/2003 o con questi incompatibili

Arbitrato promosso in virtù di compromesso o clausole contenute in patti parasociali o negozi di trasferimento partecipazioni

Si applicano le norme del codice di procedura civile

Sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune in materia societaria

La giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso dell'esclusività dell'arbitrato societario

La clausola compromissoria statutaria (1/2)

Introduzione e soppressione

Deliberata dalla maggioranza dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale

Procedimento

S.p.a e S.r.l

- adozione da parte dei 2/3 dell'assemblea straordinaria
- necessaria iscrizione nel registro delle imprese

Società di persone

- non necessario rispetto del metodo collegiale
- Immediata efficacia della delibera

Diritto di recesso


- solo per soci assenti e/o dissenzienti
- termine: 90 giorni

La clausola compromissoria statutaria (2/2)


«Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto»

Modello redatto dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi

Nomina degli arbitri



Il procedimento



La decisione

Vincolatività

Per la società e i soci

Pregiudiziali di merito

Gli arbitri possono conoscere *incidenter tantum* le questioni pregiudiziali anche se non compromettibili (anche se devono essere decise con efficacia di giudicato ?)


Pubblicità

Iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo dell'ordinanza di sospensione di deliberare e del lodo che decide sull'impugnazione delle stesse


Decisione secondo diritto

Sempre e comunque con riguardo a **questioni non compromettibili e impugnazioni di delibere assembleari** . Decisione impugnabile per **violazione regole diritto relative al merito della controversia**


La tutela cautelare: sospensione dell'efficacia delle delibere (1/2)



La sospensione delle delibere assembleari (2/2)



Le novità in punto di reclamabilità del provvedimento di sospensione



L'arbitrato economico

Art. 37, D. Lgs. 17.01.2003, n. 5

Ambito di applicazione	Solo società di persone e S.r.l.
Oggetto	Clausole con cui si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione della società con possibilità di dare indicazioni vincolanti anche su questioni collegate a quelle deferite
Ratio	Contrastare situazioni di stallo gestionale (<i>dead lock</i>)
Rimedi statuari con finalità analoga	<i>Casting vote, cooling off rule</i>